



Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Oggetto: Procedura aperta n.80/2019 per l'affidamento della fornitura con posa di n. 2 gruppi di continuità rotanti presso Ospedale Maggiore di Bologna. Risposta quesito n.1

Domanda: "Si chiede di confermare che non è subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (Art. 105– comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi)."

Risposta

La risposta è affermativa qualora siano affidate a terzi attività diverse dall'esecuzione di lavori come definiti all'art. 3, lett. nn) e Allegato 1 del D. Lgs. 50/2016, per le quali:

- non sia richiesto l'impiego di manodopera (es: nolo a freddo, semplice fornitura);
- sia previsto l'impiego di manodopera (es: nolo a caldo, fornitura con posa,...) nel caso ricorra una delle seguenti condizioni o entrambe:
 - a) l'importo del subaffidamento deve essere inferiore al 2% dell'ammontare complessivo del contratto d'appalto ovvero inferiore a 100.000,00 euro;
 - b) l'incidenza del costo della manodopera deve essere inferiore al 50% dell'importo del subcontratto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Davide Canarini